



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2012/2013

### COMUNICATO UFFICIALE N° 522/C.D.T. 39 DEL 28 MAGGIO 2013

#### **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

[disciplinare.sicilia@postalnd.it](mailto:disciplinare.sicilia@postalnd.it)

#### **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

##### **1.1. Decisioni della Commissione Disciplinare**

*La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dall'Avv. Sandro Geraci, Componenti, e dal dott. Roberto Rotolo, con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 28 maggio 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

#### **APPELLI**

##### **Procedimento n° 182/A**

Appello personale del calciatore GIUSEPPE GIOVANNI ISAIA (A.S.D. Real Nizza), avverso squalifica fino al 20/10/2014 - Gara di 3^ categoria ME Real Nizza/Camaro del 13/04/2013 - C.U. N° 60/932 della Delegazione Provinciale di Messina pubblicato il 18/04/2013.

Il calciatore sig. Giuseppe Giovanni Isaia ha proposto appello avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Messina, sostenendo che l'arbitro lo ha indicato in referto, quale responsabile del fatto addebitato, in modo errato e presuntivo. L'appellante ammette piuttosto di avere solo protestato verbalmente, subito allontanandosi dal terreno di gioco, dove era ancora in corso l'animata discussione di altri

calciatori con il direttore di gara. Per quanto sopra il sig. Isaia chiede l'annullamento della sanzione irrogata.

All'udienza dibattimentale l'appellante ha insistito nelle ragioni e nelle richieste già esposte nell'atto di appello, negando di avere colpito l'arbitro.

La Commissione Disciplinare Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara, che a norma dell'art. 35 numero 1 punto 1.1 fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, osserva che nel rapporto dell'arbitro della gara in questione è descritto con estrema chiarezza il comportamento assunto dal calciatore sig. Giuseppe Giovanni Isaia, che nel contesto di una protesta collettiva rivolgeva frasi irrispettose e minacciose al direttore di gara, sferrandogli un calcio in direzione delle gambe, colpendolo di striscio allo stinco destro.

La sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, pur trattandosi di condotta individuata come irrispettosa, minacciosa e violenta nei confronti del direttore di gara, appare tuttavia determinabile nei termini più contenuti indicati in dispositivo. Va tenuto conto infatti dell'unicità del contesto nel quale si sono svolti i fatti oggetto di procedimento disciplinare e va individuata e valutata in termini di attenuazione la consistenza dei fatti addebitati, da ascrivere nel senso di una volontà protestataria e non deliberatamente e compiutamente violenta. Tant'è che l'arbitro, rimasto indenne da più gravi conseguenze, pur nel contesto dell'accerchiamento che ha dovuto subire all'uscita dal terreno di gioco, è riuscito prontamente e lodevolmente a sottrarsene, raggiungendo lo spogliatoio.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello, dispone conenersi a tutto il 18 aprile 2014 la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Giovanni Isaia (A.S.D. Real Nizza).

Dispone restituirsi la tassa reclamo di € 65,00, versata dall'appellante.

### **Procedimento n° 185/A**

A.S.D. JUNIOR CALCIO ACIREALE (CT) Avverso avverso squalifica fino al 31/12/2016 al sig. Raciti Fabio - Gara Play Off Campionato Allievi Regionali Junior Calcio Acireale/Trecastagni del 20/04/2013 – C.U. 477 sgs 113 del 24/04/2013

Con tempestivo e rituale reclamo l'A.S.D Junior Calcio Acireale, per il tramite del proprio legale, ha impugnato la decisione riportata in epigrafe chiedendo che venga rideterminata la squalifica a carico del proprio massaggiatore in termini più equi in relazione al comportamento dallo stesso posto in essere.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della società in sede di audizione.

La Commissione Disciplinare rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento di gare.

In particolare dalla lettura di detto rapporto si evince che il sig. Raciti Fabio, tesserato per la società Junior Calcio Acireale con la mansione di dirigente accompagnatore e nell'occasione indicato quale massaggiatore, al termine della gara raggiungeva l'arbitro nel sottopassaggio e lo bloccava spingendolo così da fargli sbattere la spalla nel muro. Mentre questi cercava di divincolarsi e di rientrare nello spogliatoio persisteva nel suo comportamento aggressivo colpendo l'arbitro con un violento calcio al fondo schiena. Circostanze queste, peraltro, non contestate dalla reclamante, a nulla valendo, in tal senso, la dichiarazione fatta pervenire successivamente, quale nota difensiva, a firma del segretario, in quanto dichiarazione di parte non idonea a superare la presunzione di veridicità del referto.

Ciò posto, il reclamo *de quo* può trovare solo parziale accoglimento e la sanzione va rideterminata come da dispositivo, dovendosi tenere conto che la condotta in questione, pur essendo avvenuta nel corso di una gara di settore giovanile, dove viene richiesto ai dirigenti ed ai collaboratori delle società sportive un comportamento maggiormente corretto e responsabile in considerazione della giovane età di tutti i soggetti in campo, non ha avuto, comunque, conseguenze ultronee per l'arbitro.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento del proposto reclamo, ridetermina la squalifica a carico del sig. Raciti Fabio sino al 23/04/2016.

Per l'effetto senza addebito di tassa, non versata.

Il Presidente della Commissione  
Disciplinare Territoriale  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/05/2013**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**